

ZONA GIALLA ARTICOLO 1

- **COMMA 1** - Escluso Obbligo mascherinaa) **sogetti che stanno svolgendo attività sportiva;**
 - **COMMA 10 LETTERA d)** è consentito svolgere **attività sportiva** o attività motoria **all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di **almeno due metri** per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
-

ZONA GIALLA ARTICOLO 1

- **COMMA 10 LETTERA e)** sono consentiti **soltanto gli eventi e le competizioni – di livello AGONISTICO e riconosciuti di PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE con provvedimento del (CONI) e del (CIP) –** riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive FSN, DSA, EPS ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di **impianti sportivi utilizzati a porte chiuse** ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le **sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera** e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA, EPS. CONI e CIP vigilano sul rispetto di tali disposizioni.
La 1° e la 2° tappa del Circuito Campionato Nazionale Palestriadi CSEN sono state riconosciute dal CONI competizioni di PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE.

ZONA GIALLA ARTICOLO 1

- **COMMA 1 LETTERA f)** sono **sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;** ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite** nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è **interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli;**

ZONA GIALLA ARTICOLO 1

- **COMMA 10 LETTERA g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), (eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale), lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 13 ottobre 2020, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;**
- **COMMA 10 LETTERA m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;**

ZONA ARANCIONE - Art. 2

STESSE PREVISIONI ZONA GIALLA eccettuato obbligo di autocertificazione degli spostamenti fuori dal Comune di appartenenza. In tal caso è possibile spostarsi esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

La FAQ n. 26 del Ministero dello Sport ha chiarito che la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.

ZONA ROSSA - Art. 3

- **COMMA 4 LETTERA d)** tutte le attività previste **dall'articolo 1, comma 10, lettere f) e g)**, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS;

ANCHE IN ZONA ROSSA è, PERTANTO, CONSENTITO L'ALLENAMENTO a PORTE CHIUSE DEGLI ATLETI AGONISTI (anche degli EPS, quindi, anche di CSEN) PARTECIPANTI alle COMPETIZIONI di livello AGONISTICO e riconosciute di PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE con provvedimento del CONI e del CIP, proprio perché non sospesi dall'articolo 3 comma 4 lettera d) del DPCM.

La G.N. CONI, nella riunione del 19 Gennaio 2021 ha dato attuazione al nuovo DPCM del 14 gennaio con una delibera in base alla quale gli allenamenti in funzione delle competizioni autorizzate sono consentiti solo ed esclusivamente ad atlete e atleti in possesso della tessera agonistica (aventi cioè la PREVENTIVA certificazione medica d'idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui al D.M. 18/02/1982 ed alla Circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 31 gennaio 1983) delle FSN/DSA/EPS.

A tale Delibera è seguita una Circolare, a firma del segretario Generale del CONI dott. Mornati, che ha fissato il termine di svolgimento delle manifestazioni, organizzate dal FSN, DSA, EPS, che possono essere riconosciute di Preminente interesse Nazionale al 15 aprile 2021. Tali eventi e le competizioni (tra cui la 2° tappa CIRCUITO CAMPIONATO NAZIONALE PALESTRIADI CSEN) possono essere visionati collegandosi al seguente link <https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html>

Alcune FAQ DIPARTIMENTO SPORT

4. Cosa si intende per palestra? Con il termine “palestra” si intende qualunque **locale attrezzato per praticare sport al chiuso**, sia individuale che di squadra.

14. È possibile svolgere attività in un circolo sportivo all’interno di un **tendone tensostatico** con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata "attività sportiva all'aperto"? Al fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso. Tuttavia è possibile **utilizzare gazebo e tensostrutture** solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto l’aerazione naturale deve essere garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari almeno al **50% della superficie laterale della struttura**, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa. In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.

FAQ. DIPARTIMENTO SPORT

18. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le **lezioni su piattaforme on line** (solo l'insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento)? **Si.** Sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma la fattispecie, prevedendo la presenza del/la solo/a insegnante non può essere inclusa nelle previsioni.

26. È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00? **Si, è possibile è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.**